

può applicare qualora l'esportazione abbia luogo da uno Stato membro diverso da quello indicato nel certificato.

mico che fruisca della situazione in tal modo determinatasi.

2. Benché il principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto principio generale del diritto comunitario, vada osservato dalle autorità nazionali incaricate di applicare il diritto comunitario, il comportamento delle stesse che sia in contrasto con una precisa disposizione di diritto comunitario non può far nascere il legittimo affidamento dell'operatore econo-

Di conseguenza, nell'ipotesi del certificato d'esportazione contenente prefissazione della restituzione all'esportazione e dell'importo compensativo monetario e recante l'espressa menzione che esso è valido solo in uno Stato membro, l'espletamento delle formalità d'esportazione da parte dell'autorità doganale di un altro Stato membro non dà all'esportatore il legittimo affidamento sull'attribuzione della restituzione all'esportazione nell'entità prefissata, in contrasto con l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 243/78.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa 316/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), dispone nell'art. 12, n. 1, che tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti contemplati da detto regolamento sono subordinate alla presentazione di un certificato d'importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità; qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo, la fissazione anticipata è indicata sul certificato di esportazione che è valido in tutta la Comunità. L'art. 16 stabilisce nel n. 2 che la restituzione è identica per tutta la

Comunità; ai termini del n. 4 dello stesso articolo, la restituzione è applicata, su domanda dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda del certificato, relativamente ad un'esportazione da effettuare durante la durata della validità di detto certificato.

2. Il regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 25, pag. 10), istituito, fra l'altro, dall'art. 12 del regolamento n. 120/67 (cereali), sostituito dall'art. 12 del regolamento n. 2727/75 (cereali), prescrive nell'art. 16, n. 3, che i certificati e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti

* Lingua processuale: il tedesco.

dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

3. Con regolamento 12 maggio 1971, n. 974/71, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1), il Consiglio introduceva il sistema degli importi compensativi monetari. L'art. 6 prescrive che le modalità di applicazione di detto regolamento, che potrebbero comportare altre deroghe ai regolamenti relativi alla politica agricola comune, vengano stabilite seguendo la procedura dei comitati di gestione.

4. Il regolamento della Commissione 1° febbraio 1978, n. 243/78, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (GU L 37, pag. 5), nell'art. 1, n. 1, stabilisce il principio secondo cui, negli scambi con i paesi terzi, gli importi compensativi monetari sono fissati in anticipo. A tenore dell'art. 2, n. 1, 2° comma, l'importo compensativo può essere fissato in anticipo soltanto se il prelievo all'importazione o all'esportazione o la restituzione all'esportazione siano fissati in anticipo e per il titolo in causa; nel n. 3 dello stesso articolo si precisa che il titolo o il relativo estratto sono validi in un solo Stato membro da designare dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

5. La ditta P. Krücken, ricorrente e resistente in cassazione, faceva sdoganare, verso la fine del mese di maggio 1979, una partita di 1 250 tonnellate di orzo, destinata all'esportazione dalla Repubblica federale di

Germania in Svizzera. Nel certificato di esportazione da essa presentato alle autorità doganali tedesche a questo scopo, rilasciato in Francia e contenente la fissazione anticipata sia delle aliquote della restituzione all'esportazione sia degli importi compensativi monetari, era stabilito che il certificato era valido solo in Francia. Tenuto conto dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 193/75, che prescrive la validità in tutti gli Stati membri dei certificati di esportazione rilasciati in uno Stato membro, il funzionario delle competenti autorità doganali accettava di trascrivere la quantità esportata sul titolo.

6. Con provvedimento 7 agosto 1979 lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, convenuto e ricorrente in cassazione, concedeva la restituzione all'esportazione e l'importo compensativo monetario all'aliquota vigente al momento dell'esportazione, riferendosi all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 243/78, il quale limita allo Stato membro per cui il titolo era stato richiesto la validità del titolo di esportazione in cui l'importo compensativo sia fissato in anticipo.

7. Su ricorso della ditta P. Krücken, il Finanzgericht di Amburgo (organo giurisdizionale in materia tributaria) concedeva la restituzione all'esportazione all'aliquota stabilita anticipatamente nel certificato, sostenendo che la restituzione era di pari ammontare per l'esportazione da tutti gli altri Stati membri verso gli Stati terzi e che la limitazione della validità del certificato, per quanto attiene alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, non riguardava la fissazione anticipata dell'aliquota di restituzione all'esportazione.

8. Adito con ricorso per cassazione (Revision) proposto dallo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, il Bundesfinanzhof, dopo aver deciso, con decisione interlocutoria, che

l'applicazione dell'aliquota di restituzione all'esportazione fissata in anticipo in un certificato di esportazione non dipendeva dalla validità del certificato di esportazione al momento dell'esportazione, ha stabilito in seguito, con ordinanza 29 ottobre 1986, di sospendere il procedimento, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

« 1) Se dal diritto comunitario [art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 243/78; art. 16, n. 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75] risulti che nella fissazione della restituzione all'esportazione per una merce esportata da uno Stato membro non possa essere applicata la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione contenuta in un titolo — presentato all'atto dell'esportazione — qualora nel titolo, che contiene anche la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, sia annotato che esso è valido in un altro Stato membro.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1:

Se in questo caso (sub 1) venga in essere, a determinate condizioni, una tutela dell'affidamento con la conseguenza che la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione va ugualmente applicata ».

9. L'ordinanza del Bundesfinanzhof è stata registrata nella cancelleria della Corte il 17 dicembre 1986.

10. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: il 10 marzo 1987 la ditta P. Krücken, ricorrente e resistente in cassazione, rappresen-

tata dall'avv. Alex Bauer, del foro di Amburgo, il 17 marzo 1987 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Peter Karpestein, e il 20 marzo 1987 lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, convenuto e ricorrente in cassazione, rappresentato dal suo direttore, sig. Eckhardt Bollmann.

11. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Commissione è stata invitata a rispondere ad alcuni quesiti e ha ottemperato a questa richiesta entro i termini prescritti.

12. A norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza 20 maggio 1987, ha rimesso la causa alla quinta sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Lo *Hauptzollamt di Amburgo-Jonas*, convenuto e ricorrente in cassazione, sostiene che la fissazione anticipata della restituzione è possibile tanto nel caso in cui l'esportazione delle merci di cui trattasi richieda la produzione di un certificato, come per i cereali, quanto nel caso opposto. La fissazione anticipata è accordata dalle competenti autorità degli Stati membri con un atto amministrativo denominato « certificato di esportazione », qualora esso sia collegato a detto certificato, o « certificato di fissazione anticipata ». La nozione di certificato è impiegata tanto in senso stretto, riferendosi unicamente ai certificati di esportazione o di importazione, come nei regolamenti sull'istituzione di organizzazioni comuni di mercato, quanto, come nel regolamento n. 193/75, in un senso più ampio, comprendendo anche il certificato di fissazione anticipata.

Per risolvere la prima questione occorre conoscere il contenuto della nozione di certificato nel regolamento n. 243/78. Dal terzo punto della motivazione di detto regolamento, in cui si stabilisce che l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se, per la stessa operazione, è stato fissato in anticipo il prelievo o la restituzione, dall'art. 3, n. 1, a tenore del quale la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario deve essere presentata contemporaneamente alla domanda del certificato, come anche dalla formulazione del certificato stesso, emerge che il campo di applicazione della nozione di certificato nel regolamento n. 243/78 corrisponde a quello del regolamento n. 193/75. A norma dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 243/78, il limite della validità territoriale nello Stato membro designato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario vale tanto per il certificato di esportazione quanto per il certificato di fissazione anticipata. Altrimenti del resto sorgerebbero difficoltà insormontabili nella prassi amministrativa.

Il fatto che il responsabile delle autorità doganali tedesche abbia erroneamente trascritto l'esportazione sul titolo non obbliga l'ufficio competente in materia di restituzioni a trarne una conseguenza giuridica vietata dal diritto comunitario. Non si deve tutelare il legittimo affidamento dato che la ricorrente, resistente in cassazione, ha contribuito all'errore commesso dall'autorità doganale e quest'ultima non è competente quanto alla fissazione della restituzione da accordare.

Lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas suggerisce, pertanto, di risolvere affermativamente

la prima questione e negativamente la seconda.

2. La *ditta P. Krücken*, ricorrente e resistente in cassazione, sostiene che la menzione « certificato valido in Francia » presente nel titolo dà adito a confusione dato che essa non indica chiaramente che il titolo è valido solo in Francia. La limitazione territoriale della validità del titolo risulta solo dal regolamento n. 243/78, in caso di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, ed è, in via di principio, in contrasto con l'art. 16, n. 3, del regolamento n. 193/75. Del resto, lo stesso regolamento n. 243/78 prescrive la limitazione di cui trattasi solo in caso di applicazione dell'art. 4, n. 6, di detto regolamento, applicazione che non è avvenuta nella fattispecie. Il Finanzgericht di Amburgo e il Bundesfinanzhof, in una precedente decisione interlocutoria, hanno ammesso che le normative in materia di certificati e di restituzioni sono indipendenti fra loro e che la limitazione della validità del certificato non deve avere effetti sulla restituzione. Questa tesi è conforme alla sentenza della Corte 8 aprile 1976 (causa 106/75, *Merkur-Außenhandel GmbH*, Racc. pag. 531), in cui si precisa che il diritto alla restituzione all'esportazione sussiste anche qualora il prodotto esportato sia diverso da quello per cui è stato rilasciato il certificato. È vero che con detta sentenza si è lasciata in sospenso la questione se questo criterio valga anche per le fissazioni anticipate delle restituzioni, dato che, in caso di esportazione di una merce diversa da quella contemplata dalla fissazione anticipata — il che ricorreva in quest'ultima causa — non si può aver diritto all'aliquota fissata in anticipo. Tuttavia la motivazione della sentenza di cui trattasi, in cui si giustifica un giudizio distinto sulle normative in materia di certificati e di restituzioni, vale anche in caso di fissazione anticipata, tanto più che nella fattispecie ricorrono i criteri rilevanti per l'applicazione dell'aliquota fissata in anticipo, vale a dire l'esportazione della merce contemplata dal certificato di fissazione anticipata, nel ter-

mine ivi prescritto e nel paese terzo ivi indicato. La Corte ha ammesso che la legislazione in materia di certificati mira a consentire alla Comunità una previsione sui movimenti delle merci, mentre la normativa in materia di restituzioni o di prelievi è diretta a garantire una compensazione fra il livello dei prezzi della Comunità e quello del mercato mondiale. Il regime di una fissazione anticipata della restituzione rientra nella normativa in materia di restituzioni e non in quella in materia di certificati. L'applicazione di un'aliquota di restituzione diversa a seconda dello Stato membro di esportazione è in contrasto con la ratio della normativa comunitaria in materia di restituzioni e non risulta dal regolamento n. 243/78. Occorre distinguere fra il certificato di importazione o di esportazione, unico contemplato dall'art. 2, n. 3, del regolamento n. 243/78, in cui si fa menzione di una limitazione della validità del « certificato », e il certificato di fissazione anticipata, termine che non figura in detto articolo. La versione tedesca dell'articolo di cui trattasi distingue per l'appunto fra il certificato di importazione o di esportazione e il certificato di fissazione anticipata. È vero che nel terzo punto della motivazione del regolamento n. 243/78 si ammette una fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario solo in caso di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione; tuttavia nel quinto punto della motivazione si fa riferimento unicamente alla limitazione della « Gültigkeitsdauer » (durata di validità) di un certificato al territorio di uno Stato membro, il che mette in rilievo che la limitazione si riferisce unicamente alla durata di validità, termine del resto impiegato anche nel quarto punto della motivazione della versione francese del regolamento. Il certificato di importazione o di esportazione, la fissazione anticipata della restituzione e quella dell'importo compensativo monetario sono tre atti amministrativi distinti. Il fatto che essi costituiscano oggetto di un unico modulo non crea fra loro un'unità giuridica.

La prima questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che

« Non risulta dal diritto comunitario che in caso di fissazione di una restituzione all'esportazione per una merce esportata da uno Stato membro, non possa essere applicata la fissazione anticipata della restituzione, contenuta in un certificato — presentato all'atto dell'esportazione — qualora nel certificato, che contenga anche una fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, figuri una menzione secondo la quale esso è valido in un altro Stato membro ».

Occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale solo in subordine. Nelle sentenze 15 dicembre 1983 (causa 283/82, Papierfabrik Schoellershammer/Commissione, Racc. pag. 4219) e 15 maggio 1986 (causa 160/84, Oryzomyli/Commissione, Racc. 1986, pag. 1633), la Corte ha considerato clausola generale di equità l'art. 13 del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi d'importazione o d'esportazione (GU L 175, pag. 1), che consente di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi d'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implicino alcuna negligenza o artificio dell'interessato. Nel caso di specie, non ci si può richiamare ad una norma precisa del diritto comunitario, bensì piuttosto ad un principio non scritto di diritto comunitario sulla tutela del legittimo affidamento in base al quale si deve giudicare il comportamento delle autorità pubbliche tedesche che hanno consentito di trascrivere l'esportazione sul titolo. Pur precisando che non si tratta di stabilire se detta tutela possa essere accordata in base al diritto nazionale, la ricorrente, resistente in cassazione, presenta una breve relazione sul diritto interno tedesco in cui non esistono espresse disposizioni volte a tutelare il legittimo affidamento, bensì principi giuridici generali, quali il principio di « Treu und Glauben », il principio dell'obbligo del rispetto reciproco e della tutela del legittimo affidamento. È perfetta-

mente lecito chiedersi se, in occasione dell'attuazione del diritto comunitario, principi del diritto comunitario, come quello della tutela del legittimo affidamento o della certezza del diritto, non prescrivano, in mancanza di concrete disposizioni nazionali, un certo comportamento alle autorità nazionali. Nella sentenza 6 ottobre 1982 (causa 302/81, Alfred Eggers, Racc. pag. 3443), la Corte ha considerato l'art. 11 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380/75, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU L 169, pag. 37), come modificato, che contempla il rilascio di un nuovo esemplare di controllo qualora il primo sia stato smarrito per circostanze non imputabili all'interessato, espressione e riconoscimento di un principio generale in forza del quale i vizi procedurali non imputabili alla persona che deve di regola fruire degli importi compensativi monetari non devono produrre effetti a questa sfavorevoli. La Comunità ha delegato alle autorità nazionali le questioni procedurali relative all'accettazione o al rigetto di un certificato di esportazione. Per i vizi procedurali commessi in questa occasione risponde l'autorità nazionale, ma detti vizi non devono danneggiare l'interessato, tenuto conto del principio del rispetto del legittimo affidamento. In mancanza di particolari disposizioni nazionali, appare logico, per questioni relative all'applicazione del diritto comunitario, trarre la predetta tutela dal diritto comunitario.

La seconda questione dev'essere pertanto risolta nel senso che:

« Il principio del legittimo affidamento dev'essere interpretato nel senso che la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione, contenuta in un certificato, dev'essere applicata in ogni caso all'atto della fis-

sazione della restituzione all'esportazione qualora il funzionario doganale competente per lo sdoganamento abbia trascritto l'esportazione sul titolo, dopo aver tolto le sue riserve sulla validità del certificato, e qualora l'esportatore possa provare che, in caso di mancata applicazione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione contenuta nel certificato, avrebbe prodotto un altro certificato valido contenente una fissazione anticipata della restituzione all'esportazione che gli sarebbe stato favorevole, o che avrebbe effettuato l'esportazione dallo Stato membro in cui il certificato controverso era valido ».

3. La *Commissione* ritiene che, a norma dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 243/78, un certificato di esportazione con fissazione anticipata tanto della restituzione all'esportazione quanto degli importi compensativi monetari sia valido solo nello Stato designato dal richiedente. In base all'art. 12, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 2727/75, il certificato valido in Francia non avrebbe consentito all'interessato di esportare cereali dalla Germania e lo Hauptzollamt ha giustamente concesso le restituzioni e gli importi compensativi monetari secondo le aliquote vigenti il giorno dell'esportazione.

Il certificato di esportazione propriamente detto e le fissazioni anticipate che esso comporta formano un insieme indissociabile. Tutti gli elementi rilevanti per una determinata operazione di esportazione, quali il tipo, la quantità e il peso della merce, il titolare del certificato, la durata di validità, l'aliquota della restituzione e l'importo compensativo, figurano su un documento su cui l'ente che l'ha rilasciato non appone la firma e il timbro che una sola volta. L'art. 16, n. 4, del regolamento n. 2727/75 prescrive

espressamente che la domanda di fissazione anticipata della restituzione sia ricevibile solo se essa è unita alla domanda di un certificato di esportazione. Con tale disposizione si stabilisce espressamente che la restituzione anticipata all'esportazione non si può disgiungere dal certificato di esportazione, tanto più che la durata di validità e l'ambito territoriale di applicazione della stessa sono determinate dalla validità del certificato di esportazione. La limitazione di validità del certificato di esportazione vale anche per la fissazione anticipata della restituzione.

Il titolare del certificato, qualora fosse autorizzato in caso di fissazione anticipata anche degli importi compensativi monetari ad esportare da qualsiasi Stato membro, potrebbe approfittare delle fluttuazioni monetarie avvenute dopo la fissazione anticipata, effettuando l'esportazione dallo Stato che garantisca i migliori risultati. Dal terzo e dal quinto punto della motivazione del regolamento n. 243/78 risulta che la limitazione della validità territoriale del certificato è diretta a contrastare le speculazioni.

È vero che l'art. 12, n. 1, 3° comma, del regolamento n. 2727/75 e l'art. 16, n. 3, del regolamento n. 193/75 confermano che i certificati di importazione o di esportazione sono validi, in via di principio, in tutta la Comunità. Tuttavia l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2727/75 autorizza espressamente la Commissione ad adottare disposizioni di applicazione per le quali essa dispone di un ampio potere. Del resto, il regolamento n. 243/78 è basato, fra l'altro, sull'art. 6 del regolamento n. 974/71 che, nell'ambito della normativa sugli importi compensativi monetari, consente di derogare ai regolamenti del Consiglio. Il regolamento n. 193/75, dal canto suo, costituisce un regolamento della Commissione cui quest'ultima può sempre derogare.

La Commissione suggerisce, pertanto, di risolvere la prima questione come segue:

« L'art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 243/78 e l'art. 16, n. 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 devono essere interpretati nel senso che la restituzione all'esportazione fissata in anticipo nel certificato di esportazione può essere accordata solo sulla base del certificato di esportazione che, a causa della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, è valido unicamente in uno Stato membro, a condizione che l'esportazione si effettui dallo Stato le cui autorità hanno rilasciato il certificato stesso ».

Per quanto riguarda la seconda questione, la Commissione ritiene che un problema di tutela del legittimo affidamento possa porsi al massimo sul piano nazionale. Le istituzioni comunitarie non hanno adottato una condotta in contrasto con questo principio e le pertinenti disposizioni di diritto comunitario sono state chiare e non hanno avuto natura retroattiva o inattesa per la ricorrente.

In subordine, la Commissione osserva che le disposizioni comunitarie le quali, in caso d'errore di interpretazione degli uffici doganali, consentono, in talune circostanze, di derogare alle norme generali — vale a dire i regolamenti del Consiglio nn. 1430/79 e 1697/79 — riguardano solo i dazi d'importazione o d'esportazione verso o dalla Comunità e non le restituzioni di cui trattasi nel caso di specie.

Infine, nessun principio giuridico generale stabilisce che una disposizione di diritto comunitario non debba essere applicata dalle autorità o dai giudici nazionali qualora essa implichi per l'interessato una disuguaglianza che il legislatore comunitario avrebbe manifestamente tentato di evitare se ne avesse

prevista l'eventualità all'atto della redazione della norma.

La seconda questione dev'essere pertanto risolta nel senso che:

« Un errore di giudizio sull'ambito territoriale di validità di un certificato di esportazione commesso da un'autorità doganale nazionale non può far venir meno la validità della soluzione fornita sub 1, né in quanto tale, né in connessione con il fatto che l'esportatore avrebbe potuto eventualmente presentare un altro certificato valido o effettuare l'esportazione da un altro Stato membro ».

III — Le risposte ai quesiti della Corte

Invitata a fornire spiegazioni tecniche sul nesso fra la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari e quella delle restituzioni all'esportazione, la *Commissione* ha osservato che i prelievi e le restituzioni corrispondono alla differenza fra il livello del prezzo mondiale e quello del prezzo comunitario, ma non al divario fra il prezzo comunitario espresso in ecu e il prezzo al tasso verde applicato negli Stati membri, donde la necessità di applicare importi compensativi monetari non solo negli scambi intracomunitari, ma anche negli scambi coi paesi terzi. Gli importi compensativi monetari mirano esclusivamente ad adeguare la struttura dei prezzi del mercato mondiale anche alle variazioni che subiscono i prezzi effettivamente praticati a causa del tasso verde e non fanno parte delle restituzioni all'esportazione né dei prelievi. Il coefficiente monetario è soltanto un mezzo tecnico per colmare il duplice divario di prezzo che se-

para il prezzo comunitario dal prezzo mondiale, da un lato, e il prezzo comunitario dal prezzo nazionale, dall'altro. Questo coefficiente deriva dalla percentuale che è servita per il calcolo dell'importo compensativo monetario. In seguito all'applicazione del coefficiente monetario, i prelievi fissati in ecu e le restituzioni all'esportazione acquistano un valore quasi identico per tutti gli Stati membri.

Invitata a spiegare se un certificato d'esportazione contenente una fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione possa essere ottenuto senza contemporanea prefissazione degli importi compensativi monetari e, inoltre, perché un operatore economico che esporti i prodotti di cui trattasi da uno Stato membro diverso da quello menzionato nella domanda di fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non possa rinunciare alla fissazione anticipata per questi importi pur continuando a fruire del certificato d'esportazione contenente la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, la *Commissione* rileva che l'art. 2, n. 1, 2° comma, del regolamento n. 243/78 esclude soltanto qualsiasi fissazione anticipata degli importi compensativi monetari senza prefissazione simultanea delle restituzioni all'esportazione o dei prelievi; nulla osta a che soltanto la restituzione all'esportazione sia prefissata. Se si consentisse agli operatori economici, nell'ipotesi di una fissazione contemporanea della restituzione e dell'importo compensativo monetario, di esportare da qualsiasi Stato membro, sussisterebbe il rischio di speculazioni a danno del Fondo agricolo comune. Poiché per gli Stati in cui è possibile una svalutazione gli importi compensativi monetari da riscuotere all'esportazione sono, in genere, prefissati, ogni rischio verrebbe meno se fosse inoltre possibile rinunciare su semplice domanda a detti importi compensativi monetari nel caso in cui si manifestasse una tendenza opposta.

A tenore dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 243/78, l'importo compensativo monetario valido il giorno del deposito della domanda di fissazione anticipata vige per tutte le importazioni e le esportazioni effettuate durante la durata della validità del certificato. La prefissazione degli importi compensativi è tassativamente prescritta per l'operatore al pari della prefissazione dei prelievi e delle restituzioni. La cauzione garantisce tre obblighi, l'obbligo di usare il certificato d'esportazione rilasciato, quello di avvalersi della restituzione prefissata e quello di attenersi agli importi compensativi monetari prefissati. Qualora fosse consentita l'esenzione unilaterale da quest'ultimo obbligo, occorrerebbe stabilire una nuova disciplina sulle cauzioni richieste per i vari obblighi e su una nuova ripartizione delle competenze fra le autorità dei vari Stati.

Invitata a precisare la natura delle operazioni speculative che si devono contrastare, stabilendo un nesso fra la prefissazione degli importi compensativi monetari e quella delle restituzioni all'esportazione, da un lato, e mediante l'estensione della limitazione della validità territoriale del certificato vigente per la prefissazione degli importi compensativi alla prefissazione per le restituzioni all'esportazione, dall'altro, la *Commissione* osserva che, nell'ipotesi di una doppia prefissazione senza limitazione della validità territoriale del certificato, le esportazioni si effettuerebbero in genere soltanto dallo Stato che, a seconda della situazione monetaria, consentirebbe al titolare del certificato di effettuare le operazioni più vantaggiose. Il titolare del certificato potrebbe infatti beneficiare non soltanto delle fluttuazioni monetarie, ma anche di tutte le fluttuazioni di un tasso verde. Orbene, la fissazione anticipata

non mira a garantire all'operatore economico un certo beneficio, ma soltanto a introdurre un elemento di stabilità nello svolgimento di una data operazione.

IV — La fase orale

La *ditta P. Krücken*, ricorrente nella causa principale, ha in particolare messo in discussione la validità dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 243/78. Questa disposizione è in contrasto con l'art. 12, n. 1, 3° comma, del regolamento del Consiglio n. 2727/75, ai termini del quale il certificato d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità; essa è anche in contrasto con l'art. 16 del regolamento della Commissione n. 193/75, che attribuisce ai certificati rilasciati dalle autorità di uno Stato membro gli stessi effetti dei corrispondenti documenti nazionali; la suddetta disposizione viola infine il principio di proporzionalità, dato che il limite posto alla validità del certificato non è strettamente indispensabile per conseguire lo scopo perseguito, vale a dire la lotta contro le speculazioni.

La *Commissione*, dal canto suo, osserva che l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2727/75 e l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 974/71 costituiscono disposizioni che l'autorizzano espressamente ad adottare deroghe ai regolamenti relativi alla politica agricola comune. La disposizione messa in discussione dalla ricorrente nella causa principale è dovuta alla necessità di evitare abusi con scopi speculativi.

F. Schockweiler
giudice relatore